

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in rubrica la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza in data 5.06.2012 con cui il Tribunale di Monza aveva condannato alla pena (sospesa) di anni 1 di reclusione e € 200 di multa per il delitto di cui all'art. 2 legge n. 895 del 1967, consistito nella detenzione illegale di parti di armi da guerra e di munizioni della stessa natura rappresentate da un caricatore per pistola Beretta SB/92/FS e da otto cartucce cal 9 GFL parabellum, accertato il 28.05.2009.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo con due motivi violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il profilo dell'inosservanza delle norme disciplinanti la corretta contestazione dell'accusa (artt. 521 e 522 del codice di rito) e dell'omessa risposta alle doglianze contenute nell'atto d'appello.

3. Va rilevato che questa Corte ha affermato - con orientamento, al quale deve essere data continuità, che ha preso atto delle novità normative di cui all'art. 14 legge n. 183 del 2011, che ha soppresso con decorrenza dal 1° gennaio 2012 il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, e di cui all'art. 23, comma 12-*sexiesdecies*, della legge n. 135 del 2012 (di conversione del D.L. n. 95 del 2012), che ha attribuito al banco nazionale di prova di cui all'art. 11 comma 2 legge n. 110 del 1975 la competenza a verificare, per ogni arma da sparo prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualità di arma comune da sparo - che la pistola semiautomatica 9 x 19 parabellum ha natura di arma comune da sparo, con la conseguenza che la cartucce dello stesso calibro (9 x 19 GFL parabellum), che ne costituiscono la naturale dotazione, devono essere considerate munizioni per arma comune da sparo, la cui detenzione illegale integra perciò la contravvenzione prevista dall'art. 697 cod. pen., e non il delitto di cui all'art. 2 legge n. 895 del 1967 (Sez. 1 n. 6875 del 5/12/2014, Rv. 262609; Sez. 1 n. 52526 del 17/09/2014, Rv. 262186).

Consegue che la detenzione (non autorizzata) delle otto cartucce di cui all'imputazione, inserite in un secondo caricatore - rispetto a quello d'ordinanza - rinvenuto nell'abitazione del Covella in occasione della perquisizione domiciliare che ha condotto all'accertamento del reato, deve essere qualificata (non ricorrendo i presupposti dell'art. 129 comma 2 cod.proc.pen.) come violazione dell'art. 697 cod. pen., in relazione alla quale è maturata la causa di estinzione del reato rappresentata dall'avvenuto decorso (dal 28.05.2009) del tempo massimo di prescrizione di cinque anni, che deve essere immediatamente rilevata e dichiarata mediante annullamento senza rinvio, sul punto, della sentenza impugnata.

4. Quanto alla detenzione del caricatore per pistola Beretta cal. 9 in cui le otto cartucce erano inserite, va rilevato che in forza delle modifiche introdotte dai

commi 3-septies e 3-octies dell'art. 3 D.L. n. 7 del 18 febbraio 2015, convertito con modificazioni nella legge n. 43 del 17 aprile 2015, nel testo dell'art. 38, primo comma, del T.U.L.P.S. e nell'art. 697 cod. pen., l'obbligo di denuncia all'autorità di p.s. è attualmente limitato alla detenzione dei "sol" caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e superiore a 15 colpi per le armi corte; l'omessa denuncia dei caricatori che superino i predetti limiti, inoltre, è ora punita - a titolo di contravvenzione - ai sensi dell'art. 697 cod. pen..

La depenalizzazione così intervenuta, per effetto della normativa sopravvenuta, della detenzione dei caricatori per armi comuni da sparo che non superano i limiti suddetti deve trovare immediata applicazione, anche d'ufficio, nei giudizi in corso, ai sensi dell'art. 2 secondo comma cod. pen. (in forza, per quanto riguarda il giudizio di cassazione, della norma processuale di cui all'art. 609 comma 2 cod.proc.pen.).

Nel caso di specie, il dato di fatto che emerge dagli atti è quello per cui entrambi i caricatori rinvenuti nell'abitazione dell'imputato - quello a servizio della pistola d'ordinanza e quello incriminato - portavano inserite un numero di cartucce, rispettivamente di quindici e otto, non eccedente il limite oltre il quale è previsto l'obbligo di denuncia all'autorità di p.s.; dagli elementi acquisiti non emerge in alcun modo che il caricatore non denunciato possedesse le caratteristiche tecniche che determinano l'insorgenza dell'obbligo di denuncia e la conseguente riconducibilità del fatto all'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 697 cod. pen., che deve perciò essere esclusa.


Sul punto, la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alla contestazione concernente la detenzione di un caricatore per pistola Beretta perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; e in relazione alla detenzione di otto cartucce cal. 9 parabellum perché, qualificato il fatto ai sensi dell'art. 697 cod. pen., lo stesso è estinto per prescrizione.

Così deciso il 30/09/2016

Il Consigliere estensore
Enrico Giuseppe Sandrini



Il Presidente
M. Stefania Di Tomassi

